



# **PROVINCIA DI GORIZIA**

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE PROVINCIALI**

**Adottato con deliberazione consiliare n. 36  
Prot. n. 21486/2008  
dd. 18 luglio 2008  
In vigore dal 07 agosto 2008**

## **Art. 1**

### **FINALITA'**

La Provincia di Gorizia, considerata l'opportunità di consentire una diffusa fruizione delle palestre provinciali, favorendo in tal modo la pratica delle diverse discipline sportive e tutelandosi, al contempo, relativamente alla corretta utilizzazione delle strutture medesime, potrà concedere in uso le palestre scolastiche provinciali a società, gruppi sportivi, associazioni ed altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private (in seguito denominati gruppi sportivi), che ne facciano formale richiesta scritta, secondo le modalità di cui al successivo articolo 2.

**Dette concessioni s'intendono temporanee, secondo il calendario di utilizzo richiesto per il periodo non superiore ad un anno, inteso come periodo compreso tra il 15 settembre dell'anno in corso e il 15 settembre dell'anno successivo.**

**Le concessioni in parola riguarderanno solo l'uso della palestra e degli spogliatoi con relativi servizi igienici; esse avverranno al di fuori del normale orario scolastico dei singoli Istituti interessati, con le seguenti modalità:**

- in giornata scolastica fino alle ore 24.00;**
- in giornata non scolastica dalle ore 8.00 alle ore 24.00.**

## **Art. 2**

### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Entro il 31 luglio di ciascun anno, salvo eventuali motivate ed inderogabili esigenze di volta in volta valutate dall'Ente concessionario, i gruppi sportivi interessati dovranno inoltrare richiesta alla Provincia di Gorizia sugli appositi moduli nei quali i richiedenti dovranno precisare la tipologia di attività.

Detta richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal responsabile del gruppo sportivo.

## **Art. 3**

### **CONCESSIONE DEGLI SPAZI**

La Provincia, raccolte tutte le istanze, provvederà alla ripartizione degli spazi richiesti, predisponendo un piano settimanale di utilizzo, che verrà trasmesso ai rispettivi Istituti scolastici. Salvo parere contrario, adeguatamente motivato, dei Consigli di Istituto delle scuole interessate, gli Uffici competenti concederanno ai richiedenti l'uso della palestra, dandone comunicazione scritta.

Tutti i concessionari dovranno provvedere al versamento del deposito cauzionale di 200,00 Euro alla Provincia prima di iniziare ad utilizzare la palestra.

**Nell'atto di concessione sarà indicato l'intero periodo oggetto della richiesta di utilizzo della palestra; potranno essere concesse eventuali ulteriori proroghe preventivamente richieste per iscritto dai concessionari almeno 15 giorni prima della data di scadenza della concessione.**

**Nei periodi di vacanza non preventivati all'interno dell'anno scolastico, i concessionari che intendono effettuare attività sportiva, devono presentare richiesta almeno 15 giorni prima del periodo in questione. Per quanto riguarda il pagamento si procederà a conguaglio nell'ultima mensilità.**

#### **Art. 4**

##### **ASSEGNAZIONE E CRITERI DI PRIORITA'**

**L'individuazione della palestra oggetto della concessione dovrà essere concordata con la Provincia in base ad esigenze di omogeneità dell'utilizzo della stessa.**

L'assegnazione delle palestre darà precedenza alle associazioni sportive locali, con particolare attenzione verso il settore giovanile, lo sport femminile, i portatori di handicap e coloro che svolgono attività correttiva e riabilitativa per giovani e anziani.

Inoltre, le società che hanno svolto attività nell'anno precedente hanno la priorità rispetto a nuovi corsi e squadre, come pure quelle che svolgono un'attività continua negli anni, hanno la precedenza rispetto alle società di nuova costituzione.

#### **Art. 5**

##### **GARANZIE DELLE SOCIETA' E DEI GRUPPI SPORTIVI**

Le società e i gruppi sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme:

- l'accesso alle palestre è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle società e dei gruppi;
- è fatto assoluto divieto entrare nell'ambito del plesso scolastico a coloro che non partecipano all'attività sportiva;
- i responsabili, o loro delegati, devono fare osservare agli atleti un comportamento disciplinato e rispettoso;
- è assolutamente vietato fumare nei locali scolastici;
- è fatto divieto di parcheggiare auto o posteggiare moto e biciclette nelle aree cortilizie di pertinenza del plesso scolastico;
- è fatto obbligo al mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene della palestra e dei servizi annessi;
- è fatto obbligo di rispettare gli orari concordati;
- gli istruttori debbono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio di allenamento;
- è fatto divieto alle persone estranee accedere nella palestra senza espressa autorizzazione;

- i concessionari, all'atto dell'ingresso nei locali, debbono controllare l'integrità degli spazi e delle attrezzature concesse in uso, con l'obbligo di segnalare per iscritto alla Provincia ed all'Istituto scolastico eventuali anomalie.

## Art. 6

### TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

I concessionari saranno tenuti alla corresponsione di una tariffa oraria comprensiva di affitto, riscaldamento, energia elettrica, acque e pulizie, determinata dalla Giunta provinciale per ciascuna palestra, su parere dell'Ufficio Tecnico, eventualmente aggiornata annualmente.

Detta tariffa dovrà essere versata trimestralmente, in via anticipata, tramite bollettino postale o bonifico bancario entro **il 30/9, 31/12, 31/3, 30/6**.

Vengono previsti **tre** tipi di tariffa:

- a) tariffa intera;
- b) tariffa ridotta del 30% per Società che partecipano a campionati giovanili **ed a gruppi o attività studentesche**;
- c) **tariffa gratuita per attività legate alle persone diversamente abili.**

Per l'attribuzione della tariffa di tipo b), tariffa ridotta, la società sportiva dovrà fare apposita richiesta con la dichiarazione relativa alla partecipazione a campionati giovanili; **nel caso di gruppo o associazione studentesca dovrà fornire idonea documentazione.**

## Art. 7

### ESENZIONI

Su specifica richiesta, nessun onere verrà posto a carico dei Gruppi sportivi la cui attività istituzionale sia di preminente rilievo sociale in vista degli scopi assistenziali, riabilitativi ed educativi a favore dei beneficiari.

## Art. 8

### OBBLIGHI E DIVIETI

Il responsabile di ogni gruppo sportivo concessionario, o suo delegato, all'inizio dell'attività giornaliera, dovrà segnare su un apposito registro - predisposto dalla Provincia - la data, l'ora di entrate e di uscita, **il numero di partecipanti** e dovrà apporre la propria firma nell'apposito spazio; la terza inadempienza comporterà la **sospensione** della concessione.

La tariffa oraria dovrà essere corrisposta in ogni caso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo della palestra. Le ore non utilizzate per sopravvenute esigenze scolastiche comunicate dall'Istituto saranno detratte dal totale delle ore dovute.

Potranno essere invece concesse sospensioni temporanee dell'uso della palestra e del relativo pagamento, **per periodi non inferiori a sette giorni continuativi nell'arco di ciascun mese di attività**, previa motivata richiesta scritta da inoltrarsi all'ufficio competente almeno 10 giorni prima.

Nei locali concessi in uso non potranno venir organizzate manifestazioni alla presenza di pubblico (salvo specifica concessione per le sole palestre omologate).

I locali dovranno essere utilizzati solo dai Gruppi sportivi richiedenti e non potranno in nessun caso essere ceduti ad altri o scambiati tra concessionari.

L'orario assegnato per l'uso delle palestre deve essere rigorosamente osservato e comprende il tempo per l'utilizzo degli spogliatoi, delle docce e per l'uscita dallo stabile.

**Il responsabile di ogni gruppo sportivo concessionario dovrà segnalare eventuali irregolarità riscontrate all'inizio dell'orario di utilizzazione annotandole sull'apposito registro; sarà inoltre ritenuto responsabile per eventuali danneggiamenti.**

**Eventuali attrezzature installate ed utilizzate dai gruppi e/o società concessionari, dovranno essere riposte prima della conclusione dell'orario assegnato.**

## Art. 9

### SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

In caso di mancato pagamento entro i termini indicati all'articolo 6, si procederà come segue:

- sollecito scritto invitando al pagamento entro 10 (dieci) giorni;
- in caso di mancato pagamento nel termine prescritto, avvio delle procedure per la riscossione coatta e **revoca** della concessione.

**La revoca della concessione comporterà l'impossibilità di una nuova concessione per l'anno scolastico successivo.**

Inoltre la Provincia, riscontrate eventuali inadempienze, anche su segnalazione dell'Istituto scolastico, potrà in qualsiasi momento procedere alla sospensione temporanea e alla decadenza della concessione.

La concessione della palestra sarà revocata da parte della Provincia a quelle società o gruppi che, pur avendone ottenuto la concessione, non ne facciano uso.

Per necessità scolastiche ovvero in caso di impraticabilità della palestra dovuta a cause di forza maggiore, potrà esser sospesa temporaneamente la concessione. Sarà cura dell'Ente dare tempestiva comunicazione ai beneficiari.

La sospensione potrà essere effettuata per gravi e giustificati motivi anche dal Dirigente dell'Istituto interessato il quale provvederà ad informare immediatamente la Provincia, che si impegnerà a trovare altra sistemazione nell'ambito della propria disponibilità.

## **Art. 10**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Eventuali danni arrecati a persone o cose nell'esercizio delle attività di cui al presente regolamento saranno a carico unicamente dei gruppi sportivi interessati; la Provincia declina ogni responsabilità anche in merito ad eventuali furti che dovessero verificarsi.

La richiesta di concessione in uso delle palestre di proprietà provinciale comporta l'accettazione integrale del presente regolamento da parte dei beneficiari.